

Coordinamento Territoriale

NOTIZIE UTILI n. 21

In pendenza del giudizio penale, alla Pa la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare

In materia di impiego pubblico contrattualizzato la sospensione del procedimento disciplinare lavorativo in pendenza del procedimento penale rappresenta una facoltà discrezionale attribuita alla Pa. E questa può esercitarla qualora per la complessità degli accertamenti o per altre cause, non disponga degli elementi necessari per la definizione del procedimento. Ne deriva che il datore di lavoro pubblico è legittimato a riprendere il procedimento disciplinare, senza attendere che quello penale venga definito con sentenza irrevocabile, quando ritiene, pur dopo aver disposto la sospensione, che gli elementi successivamente acquisiti consentano la decisione. Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 12662/2019, depositata 13/05/19.

Dipendente condannato per reati contro la P.A.: responsabilità per danno all'immagine

Il comportamento antidoveroso (e doloso) del soggetto incardinato nella struttura pubblica, determina, come riflesso negativo, la lesione dell'immagine dell'amministrazione la quale, per definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza, legalità ed affidabilità. Questo il principio ribadito dalla Corte dei Conti, sez. giur. Abruzzo, con la sentenza n. 14 depositata il 18 aprile 2019.

La Pa paga sempre per i dipendenti

Lo Stato o l'ente pubblico rispondono del danno subìto dal terzo per l'illecito del dipendente, anche quando agisce solo per scopi personali, estranei ai fini dell'amministrazione. La corresponsabilità scatta purché l'azione illecita sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte dal dipendente infedele. E dunque se questa non sarebbe stata possibile senza l'esercizio del ruolo, per quanto svolto in modo illecito. Per le Sezioni unite (sentenza 13246/19) Tale responsabilità extracontrattuale è completa.

Conciliazioni in sede sindacale a rischio d'impugnazione

Le rinunce firmate dai lavoratori in sede sindacale sono impugnabili (nel termine ordinario di sei mesi) se il contratto collettivo di riferimento non disciplina l'istituto della conciliazione. Le conciliazioni sono, altresì, impugnabili se il rappresentante sindacale che sottoscrive il verbale non fornisce effettiva assistenza al lavoratore, spiegando in maniera approfondita le conseguenze delle rinunce. Queste le conclusioni della sentenza del Tribunale di Roma 4354/19, dell'8 maggio, che potrebbe rivoluzionare le prassi seguite da molti professionisti per .

LICENZIAMENTO PUBBLICO DIPENDENTE, REINTEGRA E RIDETERMINAZIONE SANZIONE

Applicando la nuova disposizione introdotta dal D.Lvo 75/2017, il Giudice del lavoro, Tribunale di Catania, ha comunque ritenuto che la condotta fosse meritevole di sanzione, seppure inferiore rispetto al licenziamento, irrogando quindi al dipendente una sospensione di mesi cinque dal lavoro e dalla retribuzione. Il Tribunale quindi, ha disposto l'annullamento del licenziamento, sostituendolo con la sanzione della sospensione per cinque mesi dal lavoro e dalla retribuzione, ordinando la reintegra del dipendente nel posto di lavoro con il diritto a percepire un'indennità risarcitoria corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dedotta altresì la retribuzione relativa al periodo di sospensione dal lavoro. Si tratta di una delle prime applicazioni pratiche della novità legislativa introdotta dal D.Lvo 75/2017 in materia di procedimenti disciplinari nel pubblico impiego, ossia la potere del Giudice di applicare una sanzione diversa rispetto a quella inflitta dal datore di lavoro pubblico, qualora questa venga ritenuta sproporzionata e quindi annullata. (Fonte: www.diritto.it). INDETRAIBILITÀ ACQUISTO INTEGRATORI

Le spese sostenute per l'acquisto di integratori alimentari non danno diritto alla detrazione Irpef prevista per le spese sanitarie. Gli integratori, infatti, anche se acquistati in farmacia e assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica, non possono essere considerati medicinali, ma, in virtù della loro composizione, prodotti appartenenti all'area alimentare (risoluzioni nn. 256/2008 e 396/2008). (Fonte Fisco Oggi del 15 Maggio 2019)





